

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
FERRARA

CONS. BON. PIAN. FERRARA	
28/03/24 Interno	
Protocollo n. 6564	30028

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 38

OGGETTO: Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): PNC M1C3 – “Percorso ciclabile del Bosco della Mesola” - Approvazione in deroga all’art.4 lett. 1) del Regolamento consorziale in materia di concessioni.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Mesola con nota del 29/01/2024, acquisita al prot. cons. n. 1477 in pari data, ha avviato il procedimento amministrativo per l’approvazione del progetto “Percorso ciclabile del Bosco della Mesola” mediante indizione di Conferenza di servizi semplificata in modalità asincrona, ex art. 14 ter e seguenti della L 241/1990 e s.m.i.;
- il progetto, revisionato a seguito delle richieste di integrazioni documentali inoltrate dai vari enti convocati, consiste nella realizzazione di una pista ciclabile lungo un percorso che si sviluppa nelle seguenti tratte:
 - o Tratta 1 - Parte da Via Gigliola in direzione via Frassini lungo una strada di tipo F a senso unico costeggiando sulla sinistra la Riserva Statale della Mesola;
 - o Tratta 2 - Il percorso prosegue quindi parallelamente alla viabilità di Via Gigliola in direzione della rotatoria su strada «Località Carpani» fino a raggiungere il giardino del Delta;
 - o Tratta 3 - Proseguendo lungo il percorso, la pista raggiunge il Canale Emissario Brasavola (denominato anche *Scolo dei Livellari*);
 - o Tratta 4 - Una volta superato il ponte sul Canale Emissario Brasavola la ciclabile prosegue su Via «Località dei Livellari» in direzione del Condotto Montata Vallona;
 - o Tratta 5 - Superato il ponte, la ciclabile si sviluppa su una viabilità costituita dall’argine destro del Condotto Montata Vallona fino a raggiungere lo sbocco del canale, in prossimità delle valvole a ghigliottina;
- dall’esame della documentazione tecnica presentata, si rileva che la pista ciclabile si sviluppa, con particolare riferimento all’ultima tratta, sulla sommità dell’argine destro del Condotto Montata Vallona ad una distanza non inferiore a 4,00 m dal ciglio e presenta una larghezza di progetto pari a 1,80 m.;

Considerato che:

- il vigente Regolamento consorziale in materia di concessioni stabilisce che le piste ciclabili possono essere autorizzate nel rispetto della distanza minima di metri 6,00 dal ciglio di sponda del canale ovvero dal piede esterno dell'argine se presente, come in questo caso;
- per gli aspetti più operativi in capo al personale che opera sul territorio, il Consorzio ha la necessità che venga garantita la possibilità di transitare a lato del canale anche con mezzi operativi (autocarri ed escavatori) per l'esercizio delle attività di Bonifica;
- nel caso specifico la realizzazione della pista ciclabile alla distanza di 4,00 m dal ciglio del canale, anche se non consentito dal Regolamento, permetterebbe, di fatto, al personale consorziale preposto l'espletamento delle sopraccitate attività;

Visto il riferimento interno del Direttore generale prot. 6397 del 27/03/2024 in ordine a quanto sopra esposto e considerato;

Valutata la proposta, previo parere della Sezione competente sul territorio, di esprimere, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, parere favorevole, in deroga all'art.4 lett. 1) del Regolamento consorziale in materia di concessioni, alla costruzione della pista ciclabile prevista in progetto, nel rispetto della documentazione tecnica trasmessa a questo Ente e delle seguenti specifiche condizioni:

- nel tratto parallelo al Condotto Montata Vallona la pista ciclabile dovrà mantenere una distanza non inferiore a 4,00 m dal ciglio del Canale e dovrà essere apposta idonea segnaletica stradale, sul lato opposto al canale, con indicazioni chiare in merito all'uso ciclabile della sommità arginale e sulle relative limitazioni di transitabilità;
- che sull'argine a lato del canale venga sempre garantita la possibilità di transito del personale e dei mezzi operativi consorziali per l'esercizio delle attività di bonifica. Nessun risarcimento potrà pertanto essere chiesto a questo Ente, per danni causati ad opere non regolarmente autorizzate in conseguenza del passaggio dei sopraccitati mezzi;

Preso atto che il Comune di Mesola necessita, con urgenza, del parere del Consorzio al fine di procedere, con speditezza, all'esecuzione dell'intervento;

Accertato che sussistono i presupposti e le condizioni per approvare la suddetta proposta, nei termini sopra indicati, salvo ratifica del Comitato Amministrativo alla sua prossima riunione;

Visto l'art. 32 comma 2 lett. g) dello Statuto;

DELIBERA


1. di esprimere, per quanto di competenza e salvo diritti di terzi, parere favorevole, in deroga all'art.4 lett. 1) del Regolamento consorziale in materia di concessioni, alla costruzione della pista ciclabile prevista in progetto, nel rispetto della documentazione tecnica trasmessa a questo Ente e delle seguenti specifiche condizioni:
 - nel tratto parallelo al Condotto Montata Vallona la pista ciclabile dovrà mantenere una distanza non inferiore a 4,00 m dal ciglio del Canale e dovrà essere apposta idonea segnaletica stradale, sul lato opposto al canale, con indicazioni chiare in

- merito all'uso ciclabile della sommità arginale e sulle relative limitazioni di transitabilità;
- che sull'argine a lato del canale venga sempre garantita la possibilità di transito del personale e dei mezzi operativi consorziali per l'esercizio delle attività di bonifica. Nessun risarcimento potrà pertanto essere chiesto a questo Ente, per danni causati ad opere non regolarmente autorizzate in conseguenza del passaggio dei sopraccitati mezzi;
2. di sottoporre la presente deliberazione d'urgenza alla ratifica del Comitato Amministrativo nella sua prossima riunione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mauro Monti)



IL DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA
(Dott.ssa Paola Cavicchi)



IL PRESIDENTE
(Dott. Stefano Calderoni)

